

CONTRATTO DI COMODATO AD USO GRATUITO

L'anno duemiladiciannove, il giorno del mese di Marzo, nella sede
del Comune di Castellaneta, sita in Piazza Principe di Napoli in
Castellaneta,

TRA

Il Comune di Castellaneta, codice fiscale 80012250736, con sede a
Castellaneta (TA) in P.zza Principe di Napoli n. 1, rappresentato
dall'Arch.Pasquale DALO' nato a Palagianello (TA) il 14/01/1959, domiciliato
per la carica presso la sede municipale dell'Ente, il quale interviene a questo
atto non in proprio ma esclusivamente nel nome, per conto e nell'interesse del
Comune di Castellaneta (TA), nella sua qualità di Responsabile della VII° Area
ed in forza del Decreto Sindacale n. 82 del 31 dicembre 2018 - comodante -

E

Il G.A.L. Luoghi del Mito e delle Gravine s.c.r.l., codice fiscale e partita
iva n. 02467740730, con sede legale in Mottola (TA) alla piazza XX
Settembre c/o Palazzo Municipale, nella persona del legale
rappresentante, Signor Ignazzi Raffaele Orazio, nato a Castellaneta (TA),
il 02/07/1966 ed ivi residente alla via Luna n. 11 – Castellaneta Marina –
comodatario.

Premesso che

- il GAL Luoghi del Mito e delle Gravine ha pubblicato un avviso
pubblico per il reperimento di un immobile da destinare a sede operativa
e il Comune di Castellaneta ha presentato la manifestazione di interesse
proponendo la concessione in comodato di un immobile di sua proprietà.

In seguito all'istruttoria delle manifestazioni pervenute nei termini

previsti dall'avviso ad evidenza pubblica, il consiglio di amministrazione del Gal, nella seduta del 17 gennaio 2019, ha approvato l'esito dell'istruttoria delle proposte pervenute nella quale l'immobile proposto dal Comune di Castellaneta è risultato aggiudicatario;

- con deliberazione della Giunta Comunale n. il Comune di Castellaneta ha approvato la concessione dell'immobile in comodato al Gal, in considerazione del suo carattere istituzionale ed ha approvato lo schema di contratto.

Tutto ciò premesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1803 del codice civile, le parti stipulano un contratto di comodato così disciplinato:

1) Il Comune di Castellaneta (d'ora in poi denominato comodante), concede in comodato d'uso gratuito al G.A.L. Luoghi del Mito e delle Gravine s.c.r.l. (d'ora in poi denominato comodatario), il seguente bene:

- Porzione di immobile urbano di proprietà Comunale sito in Via Vittorio Emanuele a Castellaneta (TA), censito catastalmente al foglio 128 particella 32 e sub 34 di circa metri quadri 210. Più precisamente il comodante concede il locale di mq 38 ubicato al piano terra con accesso dalla terza porta sulla sinistra, superato l'ingresso principale all'immobile ed i locali con una estensione pari ad 172 mq posti al primo piano, cui si accede dalla terza porta a sinistra salendo la rampa delle scale, così come rappresentati graficamente nelle planimetrie allegate al presente contratto (all. A e B). I locali posti al piano secondo, con una estensione pari a 100 mq, denominati Sala degli Stemmi, e meglio individuati nella planimetria allegata (All. C) verranno concessi, per esigenze contingenti e temporanee, previa richiesta di disponibilità al comodante.

2) Il comodatario si servirà dell'immobile sopra indicato per adibirlo a sede operativa.

3) L'immobile viene consegnato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova che è perfettamente noto al comodatario.

4) La durata del presente contratto è fissata fino al 31/12/2023 con decorrenza dalla data di sottoscrizione. In deroga all'articolo 1809 del codice civile, il comodante si impegna a non richiedere, in nessun caso, la riconsegna dell'immobile prima della scadenza del contratto.

5) Entro il termine di tre mesi antecedenti la scadenza del contratto di comodato il comodatario, tramite lettera raccomandata A/R o pec, potrà chiedere la concessione del bene in comodato per un ulteriore periodo di sei anni per garantire l'operatività del Gal, previa espressa accettazione da parte del comodante.

6) Il comodatario è tenuto a custodire e conservare l'immobile concesso con la diligenza del buon padre di famiglia e non può concedere a terzi il godimento dello stesso, neppure temporaneo, sia a titolo gratuito sia a titolo oneroso.

7) Il comodatario è costituito custode dell'immobile oggetto del presente contratto ed è direttamente responsabile verso il comodante dei danni arrecati all'immobile, nonché dei danni arrecati ai terzi da fatto doloso o colposo proprio, ivi compresi eventuali abusi o trascuratezze nell'uso dell'immobile.

8) Sono a carico del comodatario tutte le spese di natura ordinaria necessarie per l'utilizzo del bene, utenze comprese. Il comodatario si impegna a richiedere la volturazione delle utenze, o l'installazione di

